



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2025-2027 (ART.1, COMMI 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)**

**DELIBERAZIONE N. 5/SEZAUT/2025/INPR**



CORTE DEI CONTI





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 5/SEZAUT/2025/INPR

Adunanza del 27 febbraio 2025

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto  
alla funzione di referto

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto  
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Antonio CONTU, Salvatore PILATO, Stefano SIRAGUSA, Rossella SCERBO, Vincenzo PALOMBA, Emanuela PESEL, Alfredo GRASELLI, Acheropita Rosaria MONDERA, Antonio BUCCARELLI, Stefania FUSARO Susanna LOI, Anna BOMBINO, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Stefano GLINIANSKI, Luigi DI MARCO, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Claudio GUERRINI, Gianpiero D'ALIA, Alessandro VISCONTI, Franco Emilio Mario VIETTI;

Primi Referendari

Stefania Anna DORIGO, Rosaria DI BLASI, Lorenzo GATTONI;

Referendari

Chiara GRASSI, Antonino CARLO, Antonino GERACI.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2025-2027 delle Regioni e Province autonome, comprensivo della relativa nota metodologica, è stato previamente trasmesso, con nota, prot. n. 421 del 18 febbraio 2025, del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Viste le note, a firma del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, nn. 416 e 417 del 18 febbraio 2025, con le quali lo schema del suddetto questionario è stato, altresì, trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nonché al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Esaminate le argomentazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esposte nella nota a firma del Segretario generale, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 445 del 26 febbraio 2025;

Vista la nota di riscontro, a firma del Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, acquisita al protocollo il 26 febbraio 2025 con il n. 450, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza dei contenuti del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 415 del 18 febbraio 2025 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie prot. n. 437 del 24 febbraio 2025, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Elena Tomassini;

## **DELIBERA**

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2025-2027 delle Regioni e delle Province autonome, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, co. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 27 febbraio 2025.

Il Relatore  
Elena TOMASSINI  
*(firmato digitalmente)*

Il Presidente  
Guido CARLINO  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 10 marzo 2025

Il Dirigente  
Gino GALLI  
*(firmato digitalmente)*





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DELLE AUTONOMIE

#### **LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2025-2027**

**ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.**

1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione, da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2025-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La disposizione richiama la disciplina prevista, per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, co. 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quale gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformità ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie.

Le citate linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra l'ambito dei controlli interni e quelli esterni, connotati dai caratteri di neutralità e indipendenza, esercitati dalla magistratura contabile (Corte cost., sentenze n. 198/2012, n. 23/2014). Attraverso le verifiche sui bilanci di previsione e sullo stato di attuazione dei programmi regionali si mira ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili e delle compatibilità economico-patrimoniali degli enti.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici è volta a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere le rendicontazioni delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse agli obiettivi della programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza pubblica, della gestione del federalismo fiscale e delle verifiche sul rispetto delle regole comunitarie (Corte cost., sentenza n. 80/2017). Alla Corte dei conti è devoluto il compito di accertare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalità finanziaria, trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale per la tutela dell'unità economica della Repubblica.

Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono le scelte in materia di distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività. Il principio di continuità degli esercizi finanziari richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni di continuità, sicché le risultanze del rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione successiva.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei singoli documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilità dell'intero sistema di bilancio, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtù di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, evitando sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste.

In tale cornice ordinamentale si colloca il ruolo del Collegio dei revisori delle Regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile alle Autonomie speciali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 19-*bis* del citato decreto-legge, nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

Il puntuale obbligatorio adempimento di compilazione del questionario da parte del Collegio dei revisori, che è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del d.lgs. n. 118/2011), è funzionale alle verifiche da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario.

Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario del Collegio dei revisori rappresentano, altresì, un ausilio per l'esercizio delle funzioni della stessa Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, co. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131).

Va ulteriormente sottolineato che le Linee guida convergono nella necessità di indirizzare non soltanto l'attività di revisione, ma anche di sollecitare una certa uniformità nelle istruttorie delle Sezioni regionali, che, naturalmente, rimangono autonome nell'intercettare le peculiarità degli specifici controlli cui intendono dedicarsi. Va, altresì, evidenziata l'importanza dell'attività correttiva dei saldi e delle poste svolta a seguito della delibera di parificazione dell'esercizio precedente, stante il principio di continuità del bilancio e la funzione di ausiliarità del controllo della Corte dei conti, i cui rilievi devono essere oggetto di necessaria ponderazione e valutazione da parte degli Organi politici regionali.

Le linee guida proposte, oltre alla già ricordata e finalizzata maggiore tempestività, sono state orientate ad una semplificazione complessiva dei quesiti.

In numerosi casi, l'articolazione dei quesiti è stata riformulata, in modo da ottenere risposte più puntuali da parte dell'Organo di revisione e la contestuale assunzione di responsabilità.

Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai necessari aggiornamenti e alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso l'esame dell'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio.

Oltre alle ricorrenti analisi sulla regolarità della gestione amministrativa, della gestione contabile, sulla sostenibilità dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, specifici ambiti di indagine riguardano, per il riflesso che hanno sull'equilibrio del bilancio regionale, le gestioni delle società partecipate e del servizio sanitario regionale, con verifiche sul disavanzo sanitario.

Rispetto alle precedenti Linee guida, la Sezione dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata opportunamente ridotta, con l'eliminazione di quesiti non più attuali; analogamente, per esigenze semplificative, alcuni quesiti sono stati spostati dalla sezione III alla Sezione IV dedicata all'indebitamento, riguardando l'attendibilità delle previsioni di entrata e il contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica.

2. Con riferimento al questionario bilancio 2025-2027, si illustrano di seguito, in modo sintetico, le aree di verifica per il Collegio dei revisori:

– La prima sezione (*Domande preliminari*) realizza una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione. Sono stati inseriti quesiti volti a verificare l'effettiva adozione di misure incidenti sul bilancio di previsione atte a correggere i saldi e le poste secondo le indicazioni di cui alla decisione di parifica della competente sezione territoriale; inoltre, si indaga circa la sussistenza di eventuali criticità, anomalie o necessità di misure correttive nell'iter di approvazione della legge di bilancio; è richiesta la compilazione di una tabella in cui inserire le criticità rilevate secondo una puntuale classificazione, indicandone l'esito. Permangono alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in relazione ai 17 Obiettivi (*Sustainable Development Goals, SDGs*) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

- La seconda sezione (*Regolarità della gestione amministrativa e contabile*) ha ad oggetto la materia della spesa del personale. Nuovi quesiti si propongono di verificare, per le sole Regioni a statuto ordinario, se la programmazione delle assunzioni sia avvenuta nel rispetto dei presupposti documentali e dei limiti finanziari prescritti dall'art. 33 del d.l.

n. 34/2019 e dagli artt. 4, 5 e 6, d.m. del 03/09/2019, ovvero se, in assenza dei presupposti di cui al citato art. 33, sia stata osservata la disciplina in materia di *turn over*. Infine, si indaga sul rispetto dei limiti di legge (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, tenuto conto del disposto di cui all'art. 33, co. 1, ultimo periodo, d.l. n. 34/2019) nella definizione dell'entità del fondo delle risorse decentrate.

- La terza sezione - *Gestione contabile (Equilibri e vincoli) Gestione del disavanzo* - è stata rinominata ed unificata alla sezione quarta, dedicata alla sostenibilità dell'indebitamento e ai vincoli di finanza pubblica, al fine di conferire al questionario maggiore omogeneità ed evitare inutili ripetizioni; in essa sono confluiti i quesiti relativi alla verifica di attendibilità delle previsioni di entrata e sul contributo alla finanza pubblica, cui se ne sono aggiunti di nuovi, relativi alla previsione del contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario (art. 1 co. 786, l. n. 207/2024), e delle Regioni a statuto speciale e Province autonome (art. 1 co. 787, l. n. 207/2024). Sono stati altresì aggiunte alcune domande sulle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, nonché al ripiano del disavanzo. Le nuove domande mirano a verificare il rispetto, da parte dell'equilibrio complessivo e di quello di parte corrente, delle prescrizioni di saldo di cui all'art. 40, d.lgs. n. 118/2011, ovvero la conformità del risultato di amministrazione ai limiti di cui all'art. 1, cc. 897 e 898, l. n. 145/2018. Ulteriori quesiti mirano ad acquisire informazioni in ordine all'eventuale disavanzo corrispondente a debito autorizzato e non contratto, oltre che al rispetto delle prescrizioni di cui alla nuova legge di bilancio e, in particolare, dell'art. 1, co. 785, l. n. 207/2024 e dell'art. 9, l. n. 243/2012. Allo stesso modo, con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, si è inteso indagare sullo stanziamento delle quote relative alle risorse ricevute in eccesso rispetto all'effettiva perdita di gettito, da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, in forza della previsione di cui all'art. 1, cc. 711, 714, 716, 720 e 723, l. n. 207/2024. Riguardo alle iniziative intraprese al fine di aumentare l'efficacia delle strategie di prevenzione a tutela del bilancio regionale, permangono gli approfondimenti sul recupero dell'evasione fiscale. Chiudono la sezione una serie di tabelle in tema di disavanzo.

- La quarta sezione (*Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli*) è volta a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o di altri soggetti, nonché gli oneri per strumenti finanziari derivati.

- La quinta sezione (*Organismi partecipati*), resta invariata rispetto alla versione dell'anno precedente e continua a porre l'accento: sulla previsione di misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016; sugli effetti delle eventuali operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale e di altre operazioni straordinarie previste ai sensi degli artt. 4, 5, 7, 8 del d.lgs. n. 175/2016. Infine, si pone

l'attenzione sugli eventuali trasferimenti straordinari agli organismi partecipati e sulle società in perdita.

– La sesta sezione (*Servizio sanitario regionale*), semplificata rispetto al passato, è volta a raccogliere le principali informazioni sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del Servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi. Di interesse gli effetti delle disposizioni della legge di bilancio 2024, con riferimento alla completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste di attesa (art. 1, co. 188-222, l. n. 213/2023). Inoltre, sono stati inseriti quesiti in ordine a temi di grande attualità, quali la previsione, per il 2025, di iniziative organizzative volte a fronteggiare la carenza del personale sanitario nelle Aziende e a limitare l'affidamento di prestazioni sanitarie a terzi, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 34/2023, oltre che la programmazione, per il triennio 2025-2027, degli investimenti per l'edilizia sanitaria. È stato aggiunto anche un quesito inerente all'adozione di un documento programmatico sulle iniziative di investimento di cui ai piani triennali previsti dall'art. 1, cc. 306 e 307, della legge n. 213/2023. Nel quesito riferito alla crescita della spesa per il personale del SSR programmata per l'anno 2025, che deve avvenire nel rispetto del tetto previsto dall'art. 11 del d.l. n. 35/2019 (come modificato dall'art. 1, co. 269, l. n. 234/2021), è stato inserito anche il riferimento all'art. 5, d.l. n. 73/2024.

Infine, ulteriore novità è costituita dal quesito relativo all'istituzione di soggetti esterni cui affidare le funzioni di GSA.

– La settima sezione (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*) è stata oggetto di semplificazione, come accennato, con limitazione a quesiti essenziali, quali quelli relativi al DEFR, all'anticipazione di risorse e alla materia sanitaria.

In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati elementi informativi aggiuntivi.

**3.** Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2025-2027 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei Revisori dei conti presso le Regioni e le Province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i Revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente *link* "Nuova Registrazione" presente nella sezione "Area operatori BDAP" della *homepage* di BDAP: <https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>.

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce "Assistenza tecnica" all'interno della *Home page*.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "QFIT - Questionari Finanza Territoriale", tramite utenza SPID. Alternativamente, il *link* diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/>. Nella *Home page* della piattaforma "QFIT - Questionari Finanza Territoriale" si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu "Documenti > Interrogazione questionari esterni".

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione per il questionario.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà "step by step" le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo "QFIT - Questionari Finanza Territoriale" sarà possibile contattare l'assistenza attraverso il *link* "Assistenza".

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione *on-line* per la compilazione.



